

# Statuto associativo della Biomedical Engineering Association

Milano, 21 Giugno 2017

## Indice

<b>I Disposizioni Generali</b>	<b>2</b>
Art. 1. Nome e Sede . . . . .	2
Art. 2. Finalità . . . . .	2
Art. 3. Esercizio Finanziario . . . . .	2
Art. 4. Gestione del Patrimonio . . . . .	2
Art. 5. Organi . . . . .	3
<b>II Consiglio Direttivo</b>	<b>3</b>
Art. 6. Composizione . . . . .	3
Art. 7. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo . . . . .	3
Art. 8. Compiti . . . . .	3
Art. 9. Riunioni e deliberazioni . . . . .	3
Art. 10. Presidente . . . . .	3
Art. 11. Vicepresidente . . . . .	4
Art. 12. Tesoriere . . . . .	4
Art. 13. Segretario . . . . .	4
<b>III Soci</b>	<b>4</b>
Art. 14. Caratteristiche dei soci . . . . .	4
Art. 15. Adesione . . . . .	4
Art. 16. Recesso ed esclusione dei soci . . . . .	4
Art. 17. Diritti e Doveri dei soci . . . . .	4
Art. 18. Decadenza . . . . .	5
<b>IV Assemblee ordinaria e straordinaria</b>	<b>5</b>
Art. 19. Convocazione . . . . .	5
Art. 20. Assemblea ordinaria . . . . .	5

Art. 21. Assemblea straordinaria . . . . .	5
Art. 22. Partecipanti e validità della seduta . . . . .	6
Art. 23. Discussioni e deliberazioni . . . . .	6
Art. 24. Modifiche allo Statuto . . . . .	6
<b>V Varie</b>	<b>6</b>
Art. 25. Altre disposizioni . . . . .	6

## Parte I

# Disposizioni Generali

### Art. 1. Nome e Sede

È costituita l'Associazione denominata Biomedical Engineering Association siglabile in BEA, di seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.

### Art. 2. Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fine di lucro. L'associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli Associati e di terzi nel pieno rispetto delle libertà e dignità delle persone senza distinzione di sesso, razza o religione.
2. L'Associazione studentesca BEA ha lo scopo di promuovere la figura dell'ingegnere biomedico attraverso l'organizzazione di attività sociali e culturali complementari al percorso accademico, con il fine di favorire rapporti di collaborazione e condivisione di interessi, passioni e obiettivi che si estendano nel corso degli studi e nella futura attività professionale.
3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

### Art. 3. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo.

### Art. 4. Gestione del Patrimonio

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. È fatto altresì obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 5. Organi**

Sono organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo e le Assemblee ordinaria e straordinaria.

## **Parte II**

# **Consiglio Direttivo**

## **Art. 6. Composizione**

Il Consiglio Direttivo è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale dell'Associazione, ed è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da cinque consiglieri. Il mandato del Consiglio Direttivo ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, salvo lo scioglimento anticipato qualora deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti e soli i soci ma non chi risulti sotto procedimento disciplinare o ricopra cariche istituzionali all'interno dell'Ateneo.

## **Art. 7. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

In caso di assenza prolungata nel tempo, dimissioni, decadenza, sfiducia deliberata dall'Assemblea straordinaria o decesso dei membri del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così eletti rimangono in carica per tutta la durata del mandato.

## **Art. 8. Compiti**

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea ordinaria il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea ordinaria il bilancio; ammette ed esclude i soci.

## **Art. 9. Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

## **Art. 10. Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 11. Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia assente; collabora col Presidente nel coordinamento delle attività e delle iniziative in svolgimento.

### **Art. 12. Tesoriere**

Il Tesoriere gestisce le finanze e il patrimonio dell'Associazione, stabilendo la copertura finanziaria delle attività e decidendo le modalità di mantenimento e investimento del patrimonio; si occupa di ricercare e gestire i fondi e il supporto economico per realizzare le attività dell'Associazione.

### **Art. 13. Segretario**

Si occupa della compilazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e della loro archiviazione. Modera inoltre le discussioni durante le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Parte III**

# **Soci**

### **Art. 14. Caratteristiche dei soci**

Potranno essere ammessi o non ammessi all'Associazione, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, gli studenti che ne faranno richiesta, regolarmente iscritti alla Laurea di primo livello in Ingegneria Biomedica, alla Laurea Magistrale in Biomedical Engineering o al dottorato di ricerca in Bioingegneria presso il Politecnico di Milano senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali.

### **Art. 15. Adesione**

La domanda d'adesione va presentata compilando un apposito modulo; essa è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Non può rientrare a far parte dell'Associazione chi ne è stato espulso.

### **Art. 16. Recesso ed esclusione dei soci**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora l'interessato svolga attività in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto o abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. Il socio escluso ha la possibilità di presentare un ricorso della cui valutazione si discuterà durante la successiva Assemblea ordinaria.

### **Art. 17. Diritti e Doveri dei soci**

I soci dell'Associazione devono:

- osservare il presente statuto, il Regolamento interno e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento decoroso nei confronti dell'Associazione e degli altri membri;

I soci dell'Associazione hanno il diritto di :

- esprimere la propria opinione sullo svolgimento delle attività associative, purché non danneggi il naturale svolgersi delle attività dell'Associazione.

### **Art. 18. Decadenza**

La decadenza di un socio viene dichiarata qualora i requisiti di cui all'articolo 14 del presente statuto non risultino più soddisfatti.

## **Parte IV**

# **Assemblee ordinaria e straordinaria**

### **Art. 19. Convocazione**

Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate dal Presidente, per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda di almeno 30 soci. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati con un preavviso di almeno 7 giorni ai soci con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

### **Art. 20. Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- bilancio dell'esercizio;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- varie ed eventuali.

Ciascun socio ha il diritto di sottoporre all'Assemblea ulteriori argomenti di discussione.

### **Art. 21. Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- modificare lo statuto;
- proporre una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- sciogliere il Consiglio Direttivo prima della fine del mandato;
- sciogliere l'Associazione.

## **Art. 22. Partecipanti e validità della seduta**

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci. Ciascun socio presente potrà rappresentare al più un altro socio, purché munito di delega. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

## **Art. 23. Discussioni e deliberazioni**

Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno; all'occorrenza vengono nominati almeno due scrutatori. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte nel verbale redatto dal Segretario (o da chi ne fa le veci) che lo sottoscrive insieme al Presidente.

## **Art. 24. Modifiche allo Statuto**

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dall'articolo 2 né il presente articolo. Per la validità di tali modifiche è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e il consenso di almeno 3/5 dei soci presenti.

## **Parte V**

# **Varie**

## **Art. 25. Altre disposizioni**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento interno dell'Associazione, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.